

COMMISSIONE III

DIRITTO - PROCEDURA E ORDINAMENTO GIUDIZIARIO
AFFARI DI GIUSTIZIA

XLII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 8 MARZO 1950

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE FUMAGALLI

INDICE

	PAG.
Congedi:	
PRESIDENTE	331
Disegno di legge (Seguito della discussione):	
Rapporti di impiego civile e di lavoro dei cittadini dichiarati irreperibili per eventi di guerra o connessi allo stato di guerra. (265).	331
PRESIDENTE	331
FIETTA, <i>Relatore</i>	331, 333
CAPALOZZA	332, 333
AMATUCCI	332, 333
CONCETTI	333
TOSATO, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia</i>	333, 334
FODERARO	334

Seguito della discussione del disegno di legge: **Rapporti di impiego civile e di lavoro dei cittadini dichiarati irreperibili per eventi di guerra o connessi allo stato di guerra (265).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Rapporti di impiego civile e di lavoro dei cittadini dichiarati irreperibili per eventi di guerra o connessi allo stato di guerra.

L'onorevole Fietta, relatore, ha facoltà di riferire.

FIETTA, *Relatore*. Questo disegno di legge già molto tempo addietro venne in discussione in questa Commissione, la quale in un primo tempo si espresse, attraverso la maggioranza dei deputati intervenuti nel dibattito, in senso favorevole. Nello stesso senso mi espressi anch'io nella seduta del 15 luglio 1949.

Senonché, l'onorevole Calamandrei ebbe a muovere delle obiezioni. La principale era questa: l'articolo 3 della legge stabilisce che, qualora si verifici il caso che l'individuo dichiarato disperso o del quale non si aveva notizia ricompaia e quindi debba essere riassunto, è necessario che l'individuo che lo ha rimpiazzato momentaneamente sia tenuto ancora per un anno alle dipendenze della ditta o dell'ente che l'aveva assunto. Sostanzialmente la ditta o l'ente dovrebbe pagare un anno di salario a questo individuo.

La seduta comincia alle 11.

BUCCIARELLI DUCCI, *Segretario*, legge il processo verbale della precedente seduta.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Bettiol Giuseppe e Vigo.

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'8 MARZO 1950

Questa circostanza contiene una notevole deroga alle norme sull'impiego privato. Pertanto l'onorevole Calamandrei chiedeva che si apportasse un ritocco al disegno di legge. Io mi dichiarai d'accordo con l'onorevole Calamandrei.

Un mese fa, quando si doveva discutere nuovamente il provvedimento, l'onorevole Calamandrei mi ha fatto presente che in fondo si deve considerare che si tratta di casi eccezionalissimi, per i quali è ben difficile che si verifichi l'ipotesi che noi contempliamo. Quindi non insisteva sulle sue obiezioni ed aderiva al testo del disegno di legge.

Per queste ragioni ritengo che la Commissione possa approvare il disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

CAPALozZA. L'intervento dell'onorevole relatore ha rimosso quell'ostacolo che si era presentato molti mesi fa per l'approvazione di questo disegno di legge. Anch'io allora feci parte di quella ristretta sottocommissione che si doveva occupare del problema. In quella occasione mi premurai di prendere qualche appunto in proposito e di esaminare rapidamente i precedenti legislativi. Non voglio tediare i colleghi, dato che l'ostacolo è superato, ma desidero far osservare che in fondo, approvando gli articoli contenuti in questo provvedimento, noi non commettiamo nessuna irregolarità sostanziale, in quanto la legislazione vigente nel periodo di guerra era appunto diretta a conservare al richiamato alle armi il mantenimento del suo posto, vale a dire la riassunzione al suo ritorno.

In una pubblicazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale del marzo 1942, in un articolo intitolato « Al di là del lavoro e al di là del salario » ho trovato un paragrafo che spiega come gli impiegati privati richiamati alle armi hanno diritto alla conservazione del posto, in quanto il rapporto di impiego viene considerato sospeso ma non interrotto, e gli impiegati privati vengono a trovarsi in una posizione giuridica analoga a quella degli impiegati pubblici collocati in aspettativa per richiamo alle armi. Altre osservazioni di quell'articolo confermano questo principio.

Tra le leggi che si riferiscono a questa mia affermazione vi è anzitutto la legge 10 giugno 1940, n. 653. Essa all'articolo 1 stabilisce: « Agli impiegati privati richiamati alle armi per qualunque esigenza delle Forze armate che risultino all'atto del richiamo, ecc. è riconosciuta per i primi due mesi una indennità mensile pari alla retribuzione; successi-

vamente, fino al termine del richiamo, la differenza fra i due trattamenti ». L'ultimo capoverso dell'articolo stabilisce che « gli impiegati suindicati hanno diritto alla conservazione del posto ». D'altra parte, nella legge non è stabilito alcun limite di tempo.

Pertanto non si può dire (come da qualcuno si affermò, quando per la prima volta si esaminò la legge in seno a questa Commissione) che in sostanza è passato molto tempo e pertanto non si debbono più ritenere in vigore le disposizioni di allora. Questa obiezione non è esatta: se il diritto è sorto in base alla legge 10 giugno 1940, il diritto sussiste anche oggi ed il titolare di quel diritto ha facoltà di valersene.

Vi è poi il regio decreto-legge 20 marzo 1941, n. 123, il quale estende sostanzialmente il trattamento economico agli internati, prigionieri e dispersi.

Pertanto dichiaro che sono favorevole alla accettazione totale del disegno di legge.

AMATUCCI. La base di questo provvedimento è costituita dal fatto che l'articolo 60 del codice civile in materia di dichiarazione di assenza e di morte presunta stabilisce che la dichiarazione di morte presunta non può essere fatta se non decorsi due anni dalla stipulazione del Trattato di pace.

Desidero anzitutto richiamare la legge 3 giugno 1949, n. 320, da noi approvata, nella quale è stabilito che di tutti coloro che sono scomparsi in seguito agli eventi bellici o militari successivi all'8 settembre 1943 gli istanti potevano ottenere dal tribunale competente la dichiarazione di morte presunta decorso un anno dalla stipulazione del Trattato di pace. Cosicché, avendo noi provveduto con quella legge ad abbreviare i termini per ottenere la dichiarazione di morte presunta che doveva essere fatta in base alla dichiarazione di irreperibilità rilasciata dall'autorità competente, tutta la disposizione dell'articolo 1 cade.

Con sorpresa, poi, si legge in questo provvedimento che i parenti di coloro che si dimostrarono (con una sentenza di morte presunta o di assenza) essere scomparsi, hanno diritto al trattamento di quiescenza, salvo a riversarlo quando il morto presunto o l'assente torni. Questa norma non va inserita in un'apposita legge, perché il principio è già stabilito dai provvedimenti legislativi sulle pensioni di guerra e sulle pensioni civili.

Inoltre, quanto poco fa esponeva l'onorevole Fietta corrisponde ad una verità inconfutabile. L'articolo 3 stabilisce che colui che era rientrato aveva diritto ad ottenere la propria occupazione facendone istanza nei trenta

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'8 MARZO 1950

giorni dal rientro. Ora, si verificherebbe che, essendo trascorsi molti anni della cessazione della guerra, molti lavoratori che hanno fatto ritorno da parecchio tempo si troverebbero bloccati dal fatto che i trenta giorni dal ritorno sono decorsi.

Senza tener conto poi dell'articolo 38 della Costituzione, il quale statuisce che coloro i quali sono chiamati per cause militari ad adempiere il proprio dovere, qualora ritornino, hanno diritto a rioccupare il proprio posto.

Concludendo, sono contrario al passaggio alla discussione degli articoli di questo disegno di legge, che a mio avviso è del tutto superfluo.

FIETTA, *Relatore*. Faccio presente, pur essendo sostanzialmente d'accordo sul rilievo che si tratta di una legge superata, che continue sollecitazioni mi pervengono da parte dei Ministeri e da parte della stessa Presidenza del Consiglio, a che questa legge sia varata con sollecitudine. Questo significa che è sentita la necessità di un disegno di legge organico su questa materia.

CAPALOZZA. Occorre osservare che la legislazione citata dall'onorevole Amatucci è frammentaria, e sarebbe molto utile, a mio avviso, riordinare la materia nel provvedimento in esame. Si tratta di un lavoro di unificazione molto opportuno.

AMATUCCI. Nella relazione ministeriale si dice che la legislazione vigente non contiene norme particolari per la regolamentazione della cessazione dei rapporti di impiego civile e di lavoro dei cittadini scomparsi per cause di guerra. Contro questa osservazione, che costituisce la base e l'ispirazione di questo disegno di legge, osservo che vi è una legge, quella del 3 giugno 1949, n. 320, successiva alla presentazione di questo disegno di legge, nella quale è detto che si può richiedere la dichiarazione di morte presunta di tutti coloro che sono scomparsi a seguito degli eventi bellici successivi all'8 settembre 1943.

Come gli onorevoli colleghi vedono, la materia è già stata regolata ed io mi preoccupo di evitare che la nostra Commissione possa essere tacciata di deliberare alla leggera.

CONCETTI. Se avessimo presenti tutti i provvedimenti che si riferiscono a questa materia e potessimo concludere, a ragion veduta, che i termini della richiesta di indennità, della riassunzione, ecc. sono ancora aperti, allora evidentemente il punto di vista dell'onorevole Amatucci dovrebbe necessariamente prevalere. Ma se, al contrario, noi, preoccupati della pluralità dei provvedimenti che si riferiscono a questa materia e della

impossibilità, direi, materiale di averli presenti tutti, vogliamo decidere una formulazione unitaria e chiara, penso che faremmo cosa saggia ed opportuna.

Ma v'è un'altra ragione, di carattere giuridico. La settimana scorsa noi abbiamo approvato un disegno di legge relativo proprio alle dichiarazioni di morte presunta di quei cittadini che abitavano nei territori che, a seguito del Trattato di pace, sono stati separati dall'Italia. Con quella legge, noi abbiamo dato facoltà agli interessati di richiedere la dichiarazione di assenza o di morte presunta dei loro congiunti non più al tribunale competente per territorio, ma al tribunale del luogo in cui l'interessato ha attualmente residenza, cioè in Italia.

Ora qui sorge una grave questione: con quella legge noi stabilivamo il termine di due anni, in deroga alle attuali disposizioni del codice civile, per la dichiarazione della morte presunta: ma quel termine decorre dal giorno dell'assenza dell'interessato fuori del territorio nazionale, oppure dal giorno della dichiarazione dell'assenza?

E, questo, evidentemente, un grave punto interrogativo, al quale daremmo risposta inequivoca approvando il presente disegno di legge.

CAPALOZZA. Mi associo *in toto* alle considerazioni dell'onorevole Concetti. In più, contro la tesi dell'onorevole Amatucci, faccio osservare che la norma da quest'ultimo citata riguarda soltanto la procedura e non la sostanza della materia in esame. Si tratta, come i colleghi comprendono, di una cosa completamente diversa: la legge processuale non può assolutamente incidere sulle norme sostanziali che questo disegno di legge contiene.

AMATUCCI. Non insisto sulla mia proposta e mi astengo dal presentare un ordine del giorno contrario al passaggio agli articoli.

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo mantiene fermo il testo del disegno di legge e invita la Commissione ad approvarlo integralmente.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli:

ART. 1.

« Il rapporto d'impiego civile o di lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici e delle imprese private, nei riguardi dei dipendenti i quali siano

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'8 MARZO 1950

stati dichiarati irrimediabili in seguito ad eventi di guerra, si considera cessato dalla data della scomparsa indicata nel verbale redatto dalla competente autorità militare, salvo che la risoluzione del rapporto predetto non debba aver luogo per altra causa con decorrenza anteriore.

« Dalla medesima data indicata nel comma precedente è liquidato agli aventi diritto, secondo i casi, l'indennizzo od il trattamento di quiescenza indiretto spettante, salvo conguaglio — ai soli fini della corresponsione della pensione — con gli assegni già corrisposti. La accedenza degli assegni predetti sulla pensione non deve essere recuperata ».

FODERARO. Propongo un emendamento al primo comma. Alle parole: « salvo che la risoluzione del rapporto predetto non debba aver luogo per altra causa con decorrenza anteriore » vorrei sostituire la frase: « Non possono essere fatte valere nei confronti del dipendente cause di cessazione del rapporto che abbiano decorrenza anteriore alla scomparsa ».

Il mio emendamento risponde alle osservazioni che erano state fatte da vari colleghi

quando avremo occasione di esaminare per la prima volta questo disegno di legge. Si disse, infatti (e l'osservazione mi pare più che fondata), che con la dizione del progetto governativo si poteva dare appiglio al datore di lavoro di trovare delle cause di licenziamento, qualora non vedesse di buon occhio il ritorno del suo dipendente dopo tanto tempo. Ora, a me pare che, se il datore di lavoro aveva delle cause per licenziare il lavoratore, avrebbe dovuto farle valere prima, senza aspettare tanto tempo.

È appunto per togliere quest'arma dalle mani dei datori di lavoro che, a mio parere, bisogna modificare l'articolo nel senso indicato nel mio emendamento.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Poiché sono obbligato ad assentarmi per impegni di Governo, chiedo al signor Presidente di rinviare il seguito di questa discussione ad altra seduta.

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.